11 APR. 2023

IL RISVEGLIO DI... MANUELA ODV

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 218– 65127 PESCARA PE
Codice fiscale 91139570682

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023, il giorno 27 marzo, si è riunita presso la sede legale dell'Associazione Il Risveglio di...Manuela ODV in Pescara (PE) in Via G.D'Annunzio n. 218, l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto in riferimento alla normativa relativa del Terzo Settore come da comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 21 marzo 2023;
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 si è dato inizio all'assemblea constatando la regolarità della convocazione, con la presenza dei soci nei signori Palucci Annamaria, Verna Ezio, De Leonardis Diego, Verna Luciano, De Leonardis Michela, De Leonardis Davide e Bonomo Marianna.

Il presidente del Consiglio direttivo, sig.ra Palucci Annamaria, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge e abilita a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e nomina il sig. Verna Ezio a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente espone la necessità di approvare nuovamente lo statuto dell'associazione adeguato alla normativa del Terzo Settore a seguito di comunicazione pervenuta in data 21/03/2023 dal RUNTS ufficio Abruzzo in fase di istruttoria della richiesta di iscrizione al registro inviata in data 29/12/2022.

Si procede alla lettura delle modifiche apportate e, al termine, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia di imposta di bollo che di registro (ex. Art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Al secondo punto all'ordine del giorno, non avendo chiesto parola nessuno dei partecipanti, la seduta è tolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara
..... originale dell'atto qui
registrato il 11 APR. 2023
n. 754 serie 3
Versati Euro .....
(Terzo Settore)
con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE
ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI

Il segretario
Verna Ezio

Il Presidente
Palucci Annamaria

11 APR. 2023

Manuela Cosmi
Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

IL RISVEGLIO DI…MANUELA ODV – ETS

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: IL RISVEGLIO DI…MANUELA ODV.
Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione IL RISVEGLIO DI…MANUELA ODV anche la locuzione/acronimo ETS.

L'Associazione ha sede legale in via Gabriele D'Annunzio n. 218 nel Comune di Pescara (c/o Istituto Nostra Signora) e opera nel territorio della Regione Abruzzo.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del Codice del Terzo Settore - d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione nasce dopo la scomparsa di Verna Manuela, costretta al ricovero in diversi centri italiani a causa dell'assenza di un centro del risveglio in Abruzzo. Da questa dolorosa esperienza è stata costituita l'Associazione con la missione infermieristica di Manuela che tanto nella vita si è dedicata alla cura degli altri attraverso il suo lavoro. Manuela infatti è stata in coma per diversi mesi e soltanto in una struttura lontana dalla sua città e dai suoi amici ha potuto effettuare le cure e la riabilitazione. L'Associazione inoltre è nata per evitare che si possa vivere il disagio di essere lontani dai propri cari e dai propri affetti durante la riabilitazione. L'Associazione per tale motivo si impegna a collaborare con il personale sanitario dell'Azienda USL per favorire l'integrazione delle attività di cura con attività di formazione, sostegno e reinserimento sociale rivolta ai degenti ed ai loro familiari.
Nello specifico l'associazione mira a realizzare e sviluppare un centro del risveglio dal coma in Abruzzo, in particolare a Popoli, come previsto dal Piano Sanitario Regionale, vista l'attuale carenza del servizio sul territorio regionale, adottando un modello nel quale gli assistiti non sono considerati "malati", ma persone con alto bisogno di assistenza e di riabilitazione.

Paluci Annamaria

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, le attività individuate all'art.5, co.1 lett. c) u) quali, prestazioni socio – sanitarie nonché l'erogazione di denaro a sostegno di attività di interesse generale.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà svolgere attività di assistenza, supporto e divulgazione, organizzando convegni, manifestazioni, nonché eventi finalizzati alla raccolta di fondi per la realizzazione del centro del risveglio e del suo sostegno. Inoltre potrà realizzare riviste a carattere scientifico e divulgativo. L'associazione potrà costruire una rete di supporto con le altre associazioni in Italia e nel Mondo che hanno il medesimo scopo. L'Associazione potrà realizzare un progetto capace di coniugare competenze medico – riabilitative, psicopedagogiche, volontariato formato e tecnologie innovative. Si intende offrire all'utenza ed ai loro familiari uno standard elevato di qualità dell'accoglienza ed ospitalità ed un continuo miglioramento. Tra le finalità: realizzare un'offerta assistenziale specializzata per il paziente slow to recover, assicurare un livello ottimale di osservazione, cura e riabilitazione del paziente, ma anche di aiuto alle fa famiglie nella fase riabilitativa; promuovere l'integrazione fra Azienda Sanitaria e Associazione di Volontariato nei processi di riabilitazione e ricerca; applicare un setting non tradizionalmente ospedaliero per degenze prolungate.

Gli impegni dell'Associazione sono: eguaglianza ed imparzialità nel trattamento; rispetto della privacy e delle convinzioni religiose o filosofiche; tutela della dignità personale; assistenza alle funzioni di base del paziente; assistenza riabilitativa intensiva e personalizzata; assistenza neuropsicologica; psicologica e sociale; integrazione tra progetto clinico, riabilitativo, psicologico e sociale; ospitalità e comfort del familiare durante il periodo di riabilitazione; informazione, formazione ed assistenza psicologica alla famiglia; coinvolgimento della famiglia nella pianificazione e gestione del progetto assistenziale e degli obiettivi riabilitativi; consegna alla famiglia di conoscenze e competenze per l'assistenza a domicilio; aiuto al recupero dell'identità e della storia personale del paziente e della famiglia e alla ricostruzione di un progetto di vita; lavoro in team e per obiettivi; integrazione con la rete dei servizi; ricerca e miglioramento continuo; aggiornamento e formazione continua dei professionisti e dei volontari.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

Patrucci Annamaria

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (in occasione della successiva convocazione).

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea (Ciascun associato ha diritto ad un voto);
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per recesso, dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice - Presidente;

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, solo se nominato per volontà od obbligo di legge (art. 30, co. 2, CTS);
- il Revisore legale o l'Organo di revisione, solo se nominato per volontà od obbligo di legge (art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, nei casi sopra indicati, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità, quando ne fanno richiesta un quinto degli associati in regola con i pagamenti della quota associativa o da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è preseduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il consiglio rimane in carica tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio nomina, al proprio interno, un presidente, un Vice – Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-*ter* cod. civ.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

Palucci Annamaria

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
f) approva i progetti del bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
i) conferisce e revoca procure;
j) compila l'eventuale Regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice – Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni e verrà conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12
(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approvazione del regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento.

Paluni Annamaria

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera e valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio è formato da un almeno quattro consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente, Vice - Presidente, Segretario, Tesoriere)

1) Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

2) Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione e ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice - Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

3) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessari o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

4) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti. Predispone, dal punto

di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20
(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23
(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.
In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24
(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 15 giorni a renderli visionabili presso la sede dell'Associazione e alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.
Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuato dall'Assemblea, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara
..... originale dell'atto qui
registrato il 11 APR. 2023
n. 454 serie 3
Versati Euro .....
con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE
ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI

11 APR. 2023

Manuela Cosmi
su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano